

CASI DI ESCLUSIONE ACCESSO DOCUMENTALE.

- Documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 801 del 24/10/1977 e s.m.i., nonché documenti coperti dal divieto di divulgazione previsto dal da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
- Documenti relativi ad atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- Documenti istruttori preordinati alle attività di valutazione e controllo strategico effettuate dal Direttore Generale;
- Documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
- Documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strumentali a tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati;
- Denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazione di notizie di reato all'autorità giudiziaria, ove coperti dal segreto istruttorio;
- Documenti relativi ad atti di polizia giudiziaria anche svolta da operatori dell'Azienda in veste e nell'espletamento delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni altro caso in cui la documentazione sia coperta dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.
- Rapporti alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti; richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale; atti di promuovimento di azioni di responsabilità civile, penale e/o contabile avanti le competenti autorità giudiziarie;
- Segnalazioni, denunce, esposti, e s.m.i. diretti a sollecitare l'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'Azienda sanitaria a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e degli altri interessi pubblici affidati alle sue cure, salvo che per quelle parti del loro contenuto che vengano poste a fondamento di eventuali atti e/o provvedimenti sanzionatori.
- Documenti relativi allo svolgimento da parte del proprio personale dipendente o convenzionato di attività sanitaria, legale o altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
- Documenti concernenti i sistemi di sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture, dei beni, dell'attività e dei sistemi informativi dell'amministrazione;
- I documenti relativi ai procedimenti tributari.
- Documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la facoltà del creditore di ottenere informazioni circa lo stato della procedura di liquidazione del proprio credito;
- Documenti amministrativi emanati da altre amministrazioni e sottratte all'accesso dalle stesse, che l'azienda detiene in quanto inerenti procedimenti di propria competenza;

- Documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile ai fini disciplinari e di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente.
- Documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- Rapporti informativi interni relativi a personale dipendente;
- Accertamenti medico legali dei dipendenti e relativa documentazione;
- Documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali, relativi a dipendenti, utenti e terzi, a seguito di richieste risarcitorie;
- Documentazione relativa ai pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti;
- Fascicoli del personale dipendente, convenzionato o comunque contrattualizzato con l'Azienda;
- Atti riguardanti il trattamento economico individuale in servizio e in quiescenza, quando dagli atti possano desumersi informazioni o notizie di carattere riservato;
- Atti aziendali contenenti valutazioni sull'attività lavorativa dei dipendenti, inclusa ogni notizia relativa al trattamento economico accessorio, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione;
- Documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- Documentazione relativa alle pratiche previdenziali;
- La documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche gli accertamenti medico legali, i documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche relativi al personale, anche in quiescenza, dell'Azienda
- Documentazione e cartelle degli appunti di lavoro degli operatori dell'Azienda;
- Documenti concernenti soluzioni originali di problemi tecnici individuati dall'Azienda sanitaria o da imprese che operano per la stessa;
- Note meramente interne d'ufficio;
- Protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti ferme restando le preclusioni di cui alla L.241/1990 e s.m.i e nei casi previsti dal presente regolamento.

Accesso agli atti di gara – esclusione

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici)

“Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti”. Omissis....

*Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:***

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alla precedente lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Procedure concorsuali o di selezione per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o funzioni.

I documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale riferiti a terzi adottati dall'Azienda nel corso di procedimenti selettivi del personale Atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

Pareri Legali e documentazione inerenti vertenze giudiziarie e stragiudiziarie

L'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 (Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento), prevede poi che ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, **sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:**

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza (quindi pareri e consulenze attinenti alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale, giudiziale o stragiudiziale o comunque finalizzati a definire le strategie di difesa daell'Amministrazione);
- atti defensionali;
- corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b). I pareri legali sono inoltre sottoposti al segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.

Si considerano invece soggetti all'accesso i pareri legali ove siano riferiti all'iter procedimentale e vengano pertanto **ad innestarsi nel provvedimento finale.**

L'art. 24 comma 7 della l. 241/1990 impone quale regola generale la garanzia dell'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Per quanto poi attiene ai dati "sensibili" e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (sulle modalità di applicazione del suddetto principio, vedi Appendice Giurisprudenziale – All.to D)